

Obbligatorietà ECM per i liberi professionisti

Alcune Associazioni professionali di operatori sanitari, con riferimento alle considerazioni svolte dal TAR Lazio nella sentenza n. 14062/2004 del 18 novembre 2004 che ha rigettato il ricorso proposto dalla FIMMG avverso il decreto del Ministro della salute 31 maggio 2004, hanno chiesto alla Segreteria della Commissione nazionale ECM conferma dell'obbligatorietà del Programma ECM per i liberi professionisti.

Le perplessità sulla obbligatorietà dell'ECM per i liberi professionisti sono derivate dal fatto che il TAR Lazio, nella richiamata sentenza, *“per una migliore comprensione dei fatti in causa”, ha osservato, fra l'altro, che “L'ECM s'appalesa obbligatoria solo per i sanitari dipendenti dagli enti del SSN, o per quelli che con esso collaborano in regime di convenzione o d'accreditamento, tant'è che questo se ne accolla i costi. Viceversa, per i professionisti, che erogano prestazioni sanitarie non coperte dal SSN, il controllo della prestazione connesso alla formazione e all'aggiornamento è rimesso, oltre che al mercato (ossia all'apprezzamento, o meno, del cliente-paziente), agli Ordini ed ai Collegi professionali, onde per costoro l'ECM rappresenta un onere, non già un obbligo”.*

Al riguardo si premette che, nella sentenza in questione, il TAR Lazio non ha affrontato il problema dell'obbligatorietà o meno dell'ECM per i liberi professionisti, ma si è limitato a svolgere, nelle premesse, alcune considerazioni sugli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 502/92, e successive modificazioni, al fine di *“chiarire per sommi capi il quadro fattuale e normativo di riferimento del DM impugnato”.*

Si osserva altresì che la interpretazione data alle richiamate disposizioni non è posta dal TAR a fondamento della decisione di rigetto del ricorso, che la soluzione di detta questione era del tutto ininfluyente ai fini della decisione assunta e che l'obbligatorietà del programma ECM per i liberi professionisti non era oggetto di impugnativa da parte della FIMMG, che rappresenta i medici di famiglia legati da un rapporto convenzionale con il S.S.N.

Le riflessioni sulla non obbligatorietà dell'ECM per i liberi professionisti, svolte dal TAR nelle premesse della sentenza, non sono condivisibili né sembrano fondate.

Da una parte, non è sostenibile l'interpretazione della obbligatorietà o meno dell'ECM basata sulla diversa attribuzione dei costi dell'ECM fra dipendenti/convenzionati e liberi professionisti, in quanto, per il personale dipendente e convenzionato, il S.S.N. si accolla, solo in alcuni casi e solo in parte, i costi dell'ECM. Infatti gli accordi, sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni, hanno previsto che *“i costi delle attività formative possono gravare sulle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale ... solo entro il limite costituito dall'importo complessivo medio di spesa annualmente registrata nel triennio 2001/2003 per interventi formativi nel campo sanitario nelle singole Regioni”.*

Né, dall'altra, la obbligatorietà o meno dell'ECM si può basare sul "controllo della prestazione sanitaria" che, per il personale dipendente e convenzionato, sarebbe di competenza delle istituzioni mentre, nel caso dei liberi professionisti, sarebbe rimesso al mercato (ossia al cittadino) ed all'Ordine o Collegio professionale. Infatti il "controllo" della prestazione è comunque compito delle istituzioni e dell'ordine o collegio professionale (organo ausiliario delle istituzioni) ed è diretto a tutelare un prevalente interesse pubblico generale prescindendo dal rapporto che l'operatore sanitario ha con il S.S.N. e dall'eventuale assunzione anche parziale dei relativi oneri da parte delle strutture pubbliche.

E', quindi , da escludere che le suesposte considerazioni, incidentalmente svolte dal TAR nelle premesse della sentenza al solo fine di inquadrare la problematica di riferimento del D.M. impugnato, possano legittimare la interpretazione della non obbligatorietà dell'ECM per i liberi professionisti.

Ciò premesso, si ritiene opportuno ribadire che il programma ECM è obbligatorio per tutti i professionisti della salute; gli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 502 prevedono, in generale, l'obbligo formativo per tutti gli "operatori sanitari".

La Formazione continua è, infatti, un requisito essenziale per il corretto esercizio professionale, ossia per il mantenimento nel tempo dell'abilitazione all'esercizio professionale di ciascun operatore sanitario; in quanto tale, deve essere necessariamente obbligatoria per tutti i professionisti e richiedere regole e garanzie uniformi su tutto il territorio nazionale. Regole e garanzie che sempre di più saranno comuni a tutti i Paesi dell'Unione europea.

La verifica periodica dell'abilitazione professionale, ossia la verifica del mantenimento di adeguati livelli di conoscenze professionali e del miglioramento delle competenze proprie del profilo di appartenenza, è possibile attraverso vari strumenti. L'ECM è, allo stato, l'unico strumento preordinato all'aggiornamento professionale ed alla formazione permanente per tutti i professionisti della salute che consente la verifica periodica del mantenimento dell'abilitazione professionale. Ovviamente saranno necessarie ulteriori specifiche disposizioni legislative in materia. Si rileva comunque che il d.d.l. governativo sulle professioni sanitarie non mediche (A.C. 3236) già prevede al riguardo che *"l'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria non medica è sottoposta a verifica periodica con modalità identiche a quelle previste per la professione medica"*

In tale prospettiva il Piano Sanitario 2003/2005, approvato con D.P.R. 23 maggio 2003, ha confermato chiaramente l'obbligatorietà della formazione continua per tutti i professionisti della salute. Il Piano sanitario, facendo riferimento al Programma ECM, fra i dieci progetti proposti per il cambiamento, prevede, infatti, quello di *"realizzare una formazione permanente di alto livello in medicina e sanità"* e, al riguardo, afferma che *"elemento caratterizzante del*

programma è la sua estensione a tutte le professioni sanitarie”.

Inoltre l'Accordo fra il Ministro della salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del 20 dicembre 2001, ha fatto proprie le determinazioni assunte dalla Commissione nazionale per la formazione continua sulla obbligatorietà del Programma ECM per tutti i professionisti della salute; i successivi accordi non hanno modificato tale impostazione.

In conclusione, il Programma ECM deve ritenersi obbligatorio per tutti gli operatori sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti.

Comunicato Provider FAD RES e Eventi 2011

Premesso che occorre evidenziare la differenza tra "accreditamento eventi e progetti formativi aziendali" e "accreditamento provider (provvisorio)", si specifica quanto segue. Il sistema di accreditamento eventi e progetti formativi aziendali avviato il 1 gennaio 2002, e' attualmente in vigore ed e' regolato sulla base degli intervenuti accordi stato-regione, nonché sulla base delle determinate adottate, in materia, dalla commissione nazionale per la formazione continua fino al prossimo 31 dicembre 2010.

Il sistema di accreditamento dei provider (provvisori) avviato il 28 gennaio limitatamente all'erogazione della formazione a distanza ed esteso il 1° maggio alla formazione residenziale e/o sul campo, e' disciplinato dal "regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'accordo stato-regioni 5 novembre 2009".

A far data dal 1° gennaio 2011 gli accreditamenti degli eventi e dei progetti formativi aziendali che sono registrati e gestiti sulla base dell'accreditamento attualmente in corso, sono sottoposti alle stesse regole di trasparenza, indipendenza del contenuto formativo, di responsabilità per l'erogazione degli eventi stessi, in analogia agli eventi che saranno erogati dai provider (provvisori) che erogano la formazione residenziale e /o sul campo.

Gli eventi registrati dai provider (provvisori) nel piano formativo per il 2011, potranno essere erogati con decorrenza 1° gennaio 2011.

Inoltre, si fa riferimento all'avvio dell'accreditamento provvisorio dei provider per la formazione a distanza (dal 28 gennaio 2010) e per la formazione residenziale e sul campo (dal 1 maggio 2010) per comunicare che :

Il termine ultimo per l'inserimento dei piani formativi per il 2010, di formazione a distanza, e' il prossimo 30 giugno 2010;

Il termine per l'inserimento dei piani formativi che comprendono gli eventi da erogare nel 2011, per tutte le tipologie di formazione (FAD, residenziale e sul campo), decorre dal prossimo 30 giugno fino al 31 ottobre 2010.

Di conseguenza, dal 1° luglio in poi, il controllo che condiziona la validazione della domanda di accreditamento in qualità di provider (provvisorio), non sarà più attiva in quanto il piano formativo (per l'anno 2011) potrà essere presentato dalla stessa data fino al 31 ottobre 2010.

I provider FAD, già accreditati provvisoriamente, possono integrare la richiesta di accreditamento già inoltrata per la formazione a distanza aggiungendo le modalità residenziali e/o di formazione sul campo selezionando fra le opzioni

presenti nel sistema la tipologia formativa di interesse. Le informazioni possono essere modificate direttamente dal provider accedendo al sistema. Il provider che ha ottenuto l'accreditamento provvisorio, se estende la sua attività oltre alla formazione a distanza, anche alla formazione residenziale e/o sul campo, non sarà sottoposto ad ulteriori valutazioni da parte della commissione nazionale per la formazione continua, in quanto restano validi i documenti già presentati all'atto della richiesta di accreditamento in qualità di provider provvisorio.

Per quanto concerne i corsi che sono stati inseriti nel piano formativo 2010 e avviati, ma che superano temporalmente il 31 dicembre 2010, si comunica che gli stessi possono essere erogati anche nel successivo anno 2011 a condizione che :

- Nel rapporto annuale 2011 vengano evidenziati come "proseguimento evento formativo 2010";
- Nel piano formativo - da registrare nel sistema informativo ecm per il 2011 - vengano inseriti come "proseguimento evento formativo 2010".